



COMUNE DI CORNELIANO D'ALBA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19/CC

OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI). Presa d'atto Piano Finanziario periodo 2022-2025. Provvedimenti.

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventisei**, del mese di **maggio**, alle ore **19:30** nella sala delle adunanze.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria di Prima convocazione in presenza nella Sala Consigliare o in seduta telematica con l'adozione della piattaforma GoTo Meeting.

Risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
BALBO Alessandra	Sindaco	X	
LURGO Mauro	Vice Sindaco	X	
PARUSSO Emiliana	Consigliere	X	
AUDASSO Luca	Consigliere	X	
BINELLO Andrea	Consigliere	X	
FREA Bruno	Consigliere	X	
BERGADANO Umberto	Consigliere		X
ROSA Arturo	Consigliere		X
BOASSO Lucilla	Consigliere	X	
GIORDANO Luigi	Consigliere	X	
LONGHINI Silvia	Consigliere	X	
		Totale Presenti:	9
		Totale Assenti:	2

Partecipa alla seduta, in presenza, il Segretario Comunale **Dr. CARAFA Vincenzo**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **BALBO Alessandra** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI). Presa d'atto Piano Finanziario periodo 2022-2025. Provvedimenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738 e il comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- in data 29/04/2020, con Deliberazione n. 7 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), successivamente modificato con Deliberazione n. 21/CC in data 17/06/2021;
- l'art. 1, comma 683, della citata L. n.147/2013 dispone: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- l'ARERA con propria deliberazione 443/2019/R/rif del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti individuando nel gestore il soggetto che deve fornire e certificare i dati e le informazioni utili per la formazione del Piano Economico Finanziario;
- l'art. 6 di detta deliberazione ha altresì definito l'iter per la predisposizione e approvazione del Piano Economico Finanziario, come segue:
 - i gestori predispongano ed inoltrino all'Ente territorialmente competente il Piano Economico Finanziario (di seguito anche "PEF"), corredato di una relazione di veridicità attestante la corrispondenza dei valori inseriti nella modulistica con i valori contabili desumibili dalla documentazione contabile ai sensi di legge;
 - l'Ente territorialmente competente (di seguito anche "ETC") valuti la coerenza, la completezza e congruità dei PEF attraverso una procedura di validazione, assuma le determinazioni pertinenti ed inoltri i PEF ad ARERA;
 - ARERA svolga la procedura di approvazione;
 - nelle more di approvazione dei PEF da parte di ARERA, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ETC;
- in Regione Piemonte, stante l'attuale vigente governance sulla gestione dei rifiuti urbani, seppure non espressamente richiamato in atti ufficiali, è condiviso a livello territoriale il riconoscimento del ruolo di Ente Territorialmente Competente (ETC) ai Consorzi di Bacino ex Legge Regionale n. 24/2002, tra cui il nostro CO.A.B.SE.R.;
- per la predisposizione del previgente PEF anno 2021, è stato utilizzato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF – c.d. primo periodo regolatorio - basato sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle

entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie dell'anno 2019;

- ai sensi dell'Art 4.2 della deliberazione 443/2019/R/rif, le entrate tariffarie, ovvero l'ammontare dei costi riconosciuti ed applicabili per l'anno 2021, non possono eccedere quelli del 2020 rivalutate ed aggiornate di:
 - tasso inflazione programmata;
 - miglioramento della produttività;
 - miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
 - le modifiche al perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici ed operativi;

Considerato che:

- con la deliberazione 363/2021/R/RIF, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- con il provvedimento sopra richiamato, l'Autorità ha:
 - confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie degli anni 2020 – 2021;
 - introdotto alcuni elementi di novità principalmente riconducibili alla necessità di:
 - i) rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei;
 - ii) configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni;
- previsto, inoltre:
 - un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
 - un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
 - una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.

Evidenziato che con determinazione del 4 novembre 2021, N. 2/DRIF/2021 l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituendo la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione ad ARERA, nonché chiarimenti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio, precisando, tra i molteplici altri aspetti, che:

- a) Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 363/2021/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario.
- b) Dal totale dei costi del piano economico finanziario possono essere sottratte le seguenti entrate:
 - 1) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
 - 2) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - 3) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - 4) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
- c) Ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili desumibili da fonti contabili obbligatorie degli anni 2020 - 2021, è possibile utilizzare i dati parziali disponibili - ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - opportunamente riparametrati sull'intera annualità e, qualora non si disponga di dati effettivi parziali, fare ricorso alle migliori stime dei costi del servizio per il medesimo anno (cfr art. 1 punto 1.5 della determinazione 2/DRIF/2021)

Atteso che, nelle more di quanto sopra, con la delibera 15/2022 ARERA ha approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani' (TQRIF) fissando nuovi standard di qualità per la Tari 2022 e, per l'effetto, prevedendo un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani, minimi ed omogenei per tutte le gestioni del Paese, affiancati da indicatori e relativi standard generali, differenziati a seconda del livello qualitativo effettivo di partenza definito in base alle prestazioni previste nei Contratti di servizio e/o nelle Carte della qualità vigenti.

Rilevato che gli schemi regolatori prevedono nuovi obblighi che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2023, ragioni per cui la scelta dello schema regolatorio entro cui posizionarsi può avere anche effetti sul Pef nel caso vi siano investimenti da effettuare.

Constato che entro il 31 marzo – come prescritto dalla delibera 15/2022 ARERA – l'Ente territorialmente competente hanno dovuto scegliere il posizionamento nel primo schema regolatorio.

Dato atto che con nota registrata al prot. 729 in data 21/04/2022 il CO.A.B.S.E.R. – Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti, in qualità di Ente Territoriale Competente ed avvalendosi della consulenza della società UTILITEAM di Milano, specializzata nell'assistenza alla preparazione della documentazione in materia regolata da ARERA, ha trasmesso il Piano Economico Finanziario, relativo alla Tassa sui Rifiuti – TARI 2022 - 2025, determinato ai sensi della citata Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF e nel rispetto della determinazione del 4 novembre 2021, N. 2/DRIF/2021 e validato con provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione in data 20/04/2022 – provvedimento n. 3 - di cui si riporta estratto relativo al Comune di Corneliano d'Alba:

...omissis...

CORNELIANO D'ALBA
PEF 2022

La somma totale delle entrate tariffarie 2022, secondo i conteggi in conformità al MTR, ammonta a € 243.003, di cui € 168.369 relativi alle componenti di costi variabili e € 74.633 relativi alle componenti di costo fisso.

Per l'anno 2022 è stato considerato il valore del PEF complessivo del gestore unico integrato STR SRL, comprensivo dei costi sostenuti direttamente dal Comune.

Detto valore è conseguente, tra l'altro, all'applicazione del coeff. di Sharing b, previsto dal metodo, pari a 0,6. Tale valore attribuito è conseguente la necessità di porre al massimo il beneficio consentito a favore dell'utenza, riducendo quindi la quota a beneficio del gestore unico. Tale assunto è tra l'altro in linea con le determinazioni sinora adottate da questo ETC, laddove tutti i ricavi, al netto dei costi di lavorazione e trattamento, sono stati riconosciuti per intero ai singoli Comuni (che si tratti degli incassi verso il Conai o dalla vendita sul mercato dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata). Tale operazione è stata realizzata con criteri condivisi, ovvero in ragione delle effettive quantità raccolte o in ragione procapite degli abitanti residenti serviti.

La determinazione di tale valore del coeff. di Sharing b tiene conto altresì di una serie di ricavi derivanti dalle attività del gestore STR SRL relativamente alle attività dell'impianto di compostaggio che tratta i fanghi di depurazione che, seppure genericamente contemplati nella pianificazione regionale rappresentano dei ricavi che – così come i relativi costi – sinora non sono stati contemplati nella definizione dei costi attribuibili di competenza al ciclo integrato dei rifiuti urbani e quindi mai quantificati in tariffa da parte dei Comuni.

Il coefficiente omega è stato valorizzato ad una quota pari a 0,3.

La determinazione dei coefficienti gamma1 e gamma2 è attribuita in base al grado di raggiungimento della percentuale di RD, definita "SODDISFACENTE" "NON SODDISFACENTE" in relazione ai limiti di legge.

Relativamente al 2023, 2024, 2025, sono stati assunti gli stessi presupposti ed impostazioni impiegati per la determinazione del PEF 2022, fatto salvo per la valorizzazione da parte del gestore unico STR SRL dei costi inerenti l'applicazione del TQRIF Delibera 15/2022/R/Rif.

In questo Comune il suddetto limite alle entrate tariffarie 2022 non è stato incrementato dei fattori consentiti dall'art. 4.4 del MTR, rispettivamente QL_a e PG_a . Per la determinazione del limite di crescita il valore di $(1 + p)$ è pari al 101,6%, ovvero una rivalutazione del 1,6% del PEF 2021, che corrisponde all'inflazione programmata come previsto dal MTR ARERA.

Conseguentemente, il limite di crescita annuale alle entrate tariffarie 2022, come da art. 4 del MTR, risulta pari a € 230.833 (determinato dalla maggiorazione del coeff. di adeguamento al limite di crescita del 1,6%, rispetto al valore complessivo delle entrate tariffarie anno 2021 di € 227.198 al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020).

Relativamente alle detrazioni si specifica quanto segue:

1. Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020

1a) contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07, € 1.001

1b) entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, € 4.321

2. Detrazioni di cui al comma 4.6 della Deliberazione 363/2021/R/RIF

2a) dalla tariffa Variabile, per € 8.521 (dovuta al risparmio nei costi di smaltimento per attivazione del sistema "sacco prepagato" e raccolta rifiuti organici alle UD, non ancora attivo nel 2020 preso a riferimento).

2b) dalla tariffa Fissa, per € 3.733 (per riduzione quota parte della remunerazione capitale investito da parte del gestore che, riesce in ogni caso a coprire gli oneri non coperti dal metodo tariffario, anche con tale riduzione parziale del 41,5%).

Considerato quanto sopra esposto, il valore complessivo del PEF 2022 del Comune di Corneliano d'Alba si attesta in € 230.749, suddiviso in € 159.848 di componenti di costo variabile e € 70.900 di componenti di costo fisso, inferiore al suddetto limite alla crescita annuale.

PEF 2023

La somma totale delle entrate tariffarie 2023, secondo i conteggi in conformità al MTR, ammonta a € 251.254, di cui € 169.440 relativi alle componenti di costi variabili e € 81.814 relativi alle componenti di costo fisso.

Per l'anno 2023 è stato considerato il valore del PEF complessivo del gestore unico integrato STR SRL, comprensivo dei costi sostenuti direttamente dal Comune.

Detto valore è conseguente, tra l'altro, all'applicazione del coeff. di Sharing b, previsto dal metodo, pari a 0,6. Tale valore attribuito è conseguente la necessità di porre al massimo il beneficio consentito a favore dell'utenza, riducendo quindi la quota a beneficio del gestore unico. Tale assunto è tra l'altro in linea con le determinazioni sinora adottate da questo ETC, laddove tutti i ricavi, al netto dei costi di lavorazione e trattamento, sono stati riconosciuti per intero ai singoli Comuni (che si tratti degli incassi verso il Conai o dalla vendita sul mercato dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata). Tale operazione è stata realizzata con criteri condivisi, ovvero in ragione delle effettive quantità raccolte o in ragione procapite degli abitanti residenti serviti.

La determinazione di tale valore del coeff. di Sharing b tiene conto altresì di una serie di ricavi derivanti dalle attività del gestore STR SRL relativamente alle attività dell'impianto di compostaggio che tratta i fanghi di depurazione che, seppure genericamente contemplati nella pianificazione regionale rappresentano dei ricavi che – così come i relativi costi – sinora non sono stati contemplati nella definizione dei costi attribuibili di competenza al ciclo integrato dei rifiuti urbani e quindi mai quantificati in tariffa da parte dei Comuni.

Il coefficiente omega è stato valorizzato ad una quota pari a 0,3.

La determinazione dei coefficienti gamma1 e gamma2 è attribuita in base al grado di raggiungimento della percentuale di RD, definita "SODDISFACENTE" "NON SODDISFACENTE" in relazione ai limiti di legge.

Relativamente al 2023, 2024, 2025, sono stati assunti gli stessi presupposti ed impostazioni impiegati per la determinazione del PEF 2022, fatto salvo per la valorizzazione da parte del gestore unico STR SRL dei costi inerenti l'applicazione del TQRIF Delibera 15/2022/R/Rif. In particolare, per il servizio di raccolta su chiamata dei rifiuti ingombranti, a partire dall'esercizio 2023 il gestore STR ha quantificato le componenti $CQ_{exp, tv}$ in 635 € e $CQ_{exp, tf}$ in 5.901 €. In detti costi risultano altresì quantificati gli ulteriori oneri per l'attivazione dei nuovi servizi necessari all'adeguamento al TQRIF in conformità alle previsioni di questo ETC.

In questo Comune il suddetto limite alle entrate tariffarie 2023 è stato incrementato dei fattori consentiti dall'art. 4.4 del MTR, rispettivamente 4% QL_a e 0% PG_a . Per la determinazione del limite di crescita il valore di $(1+p)$ è pari al 105,6%, ovvero una rivalutazione del 5,6% del PEF 2022, che corrisponde all'inflazione programmata come previsto dal MTR ARERA, oltre al suddetto incremento per adeguamento della qualità del servizio.

Conseguentemente, il limite di crescita annuale alle entrate tariffarie 2023, come da art. 4 del MTR, risulta pari a € 243.671 (determinato dalla maggiorazione del coeff. di adeguamento al limite di crescita del 5,6%, rispetto al valore complessivo delle entrate tariffarie anno 2022 di € 230.749 al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020).

Relativamente alle detrazioni si specifica quanto segue:

1. Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020

1a) contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07, € 1.001

1b) entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, € 4.321

2. Detrazioni di cui al comma 4.6 della Deliberazione 363/2021/R/RIF

2a) dalla tariffa Variabile, per € 8.521 (dovuta al risparmio nei costi di smaltimento per attivazione del sistema "sacco prepagato" e raccolta rifiuti organici alle UD, non ancora attivo nel 2020 preso a riferimento).

2b) dalla tariffa Fissa, per € 3.974 (per riduzione quota parte della remunerazione capitale investito da parte del gestore che, riesce in ogni caso a coprire gli oneri non coperti dal metodo tariffario, anche con tale riduzione parziale del 41,5%).

Considerato quanto sopra esposto, il valore complessivo del PEF 2023 del Comune di Corneliano d'Alba si attesta in € 238.760, suddiviso in € 160.919 di componenti di costo variabile e € 77.840 di componenti di costo fisso, inferiore al suddetto limite alla crescita annuale.

PEF 2024

La somma totale delle entrate tariffarie 2024, secondo i conteggi in conformità al MTR, ammonta a € 254.904, di cui € 169.440 relativi alle componenti di costi variabili e € 85.464 relativi alle componenti di costo fisso.

Per l'anno 2024 è stato considerato il valore del PEF complessivo del gestore unico integrato STR SRL, comprensivo dei costi sostenuti direttamente dal Comune.

Detto valore è conseguente, tra l'altro, all'applicazione del coeff. di Sharing b, previsto dal metodo, pari a 0,6. Tale valore attribuito è conseguente la necessità di porre al massimo il beneficio consentito a favore dell'utenza, riducendo quindi la quota a beneficio del gestore unico. Tale assunto è tra l'altro in linea con le determinazioni sinora adottate da questo ETC, laddove tutti i ricavi, al netto dei costi di lavorazione e trattamento, sono stati riconosciuti per intero ai singoli Comuni (che si tratti degli incassi verso il Conai o dalla vendita sul mercato dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata). Tale operazione è stata realizzata con criteri condivisi, ovvero in ragione delle effettive quantità raccolte o in ragione procapite degli abitanti residenti serviti.

La determinazione di tale valore del coeff. di Sharing b tiene conto altresì di una serie di ricavi derivanti dalle attività del gestore STR SRL relativamente alle attività dell'impianto di compostaggio che tratta i fanghi di depurazione che, seppure genericamente contemplati nella pianificazione regionale rappresentano dei ricavi che – così come i relativi costi – sinora non sono stati contemplati nella definizione dei costi attribuibili di competenza al ciclo integrato dei rifiuti urbani e quindi mai quantificati in tariffa da parte dei Comuni.

Il coefficiente omega è stato valorizzato ad una quota pari a 0,3.

La determinazione dei coefficienti gamma1 e gamma2 è attribuita in base al grado di raggiungimento della percentuale di RD, definita "SODDISFACENTE" "NON SODDISFACENTE" in relazione ai limiti di legge.

Relativamente al 2023, 2024, 2025, sono stati assunti gli stessi presupposti ed impostazioni impiegati per la determinazione del PEF 2022, fatto salvo per la valorizzazione da parte del gestore unico STR SRL dei costi inerenti l'applicazione del TQRIF Delibera 15/2022/R/Rif. In particolare, per il servizio di raccolta su chiamata dei rifiuti ingombranti, così come per gli altri costi di applicazione del TQRIF, i valori sono gli stessi già applicati e previsti dal 2023.

In questo Comune il suddetto limite alle entrate tariffarie 2024 è stato incrementato dei fattori consentiti dall'art. 4.4 del MTR, rispettivamente 1% QL_a e 1% PG_a. Per la determinazione del limite di crescita il valore di (1+ p) è pari al 103,5%, ovvero una rivalutazione del 3,5% del PEF 2023, che corrisponde all'inflazione programmata come previsto dal MTR ARERA, oltre alla previsione per adeguamenti dei sistemi di raccolta e qualità del servizio all'evolversi della regolamentazione ed organizzazione di questo ETC.

Conseguentemente, il limite di crescita annuale alle entrate tariffarie 2024, come da art. 4 del MTR, risulta pari a € 247.117 (determinato dalla maggiorazione del coeff. di adeguamento al limite di crescita del 3,5%, rispetto al valore complessivo delle entrate tariffarie anno 2023 di € 238.760 al lordo delle detrazioni cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020).

Relativamente alle detrazioni si specifica quanto segue:

1. Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020

1a) contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07, € 1.001

1b) entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, € 4.321

2. Detrazioni di cui al comma 4.6 della Deliberazione 363/2021/R/RIF

2a) dalla tariffa Variabile, per € 8.521 (dovuta alle stesse motivazioni anno precedente).

2b) dalla tariffa Fissa, per € 3.647 (per le medesime motivazioni dell'anno precedente).

Considerato quanto sopra esposto, il valore complessivo del PEF 2024 del Comune di Corneliano d'Alba si attesta in € 242.736, di cui € 160.919 relativi alle componenti di costi

variabili e € 81.817 relativi alle componenti di costo fisso, inferiore al suddetto limite alla crescita annuale.

PEF 2025

La somma totale delle entrate tariffarie 2025, secondo i conteggi in conformità al MTR, ammonta a € 254.096, di cui € 169.440 relativi alle componenti di costi variabili e € 84.656 relativi alle componenti di costo fisso.

Per l'anno 2025 è stato considerato il valore del PEF complessivo del gestore unico integrato STR SRL, comprensivo dei costi sostenuti direttamente dal Comune.

Detto valore è conseguente, tra l'altro, all'applicazione del coeff. di Sharing b, previsto dal metodo, pari a 0,6. Tale valore attribuito è conseguente la necessità di porre al massimo il beneficio consentito a favore dell'utenza, riducendo quindi la quota a beneficio del gestore unico. Tale assunto è tra l'altro in linea con le determinazioni sinora adottate da questo ETC, laddove tutti i ricavi, al netto dei costi di lavorazione e trattamento, sono stati riconosciuti per intero ai singoli Comuni (che si tratti degli incassi verso il Conai o dalla vendita sul mercato dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata). Tale operazione è stata realizzata con criteri condivisi, ovvero in ragione delle effettive quantità raccolte o in ragione procapite degli abitanti residenti serviti.

La determinazione di tale valore del coeff. di Sharing b tiene conto altresì di una serie di ricavi derivanti dalle attività del gestore STR SRL relativamente alle attività dell'impianto di compostaggio che tratta i fanghi di depurazione che, seppure genericamente contemplati nella pianificazione regionale rappresentano dei ricavi che – così come i relativi costi – sinora non sono stati contemplati nella definizione dei costi attribuibili di competenza al ciclo integrato dei rifiuti urbani e quindi mai quantificati in tariffa da parte dei Comuni.

Il coefficiente omega è stato valorizzato ad una quota pari a 0,3.

La determinazione dei coefficienti gamma1 e gamma2 è attribuita in base al grado di raggiungimento della percentuale di RD, definita "SODDISFACENTE" "NON SODDISFACENTE" in relazione ai limiti di legge.

Relativamente al 2023, 2024, 2025, sono stati assunti gli stessi presupposti ed impostazioni impiegati per la determinazione del PEF 2022, fatto salvo per la valorizzazione da parte del gestore unico STR SRL dei costi inerenti l'applicazione del TQRIF Delibera 15/2022/R/Rif. In particolare, per il servizio di raccolta su chiamata dei rifiuti ingombranti, così come per gli altri costi di applicazione del TQRIF, i valori sono gli stessi già applicati e previsti dal 2023.

In questo Comune il suddetto limite alle entrate tariffarie 2025 è stato incrementato dei fattori consentiti dall'art. 4.4 del MTR, rispettivamente 1% QL_a e 1% PG_a. Per la determinazione del limite di crescita il valore di $(1 + p)$ è pari al 103,5%, ovvero una rivalutazione del 3,5% del PEF 2024, che corrisponde all'inflazione programmata come previsto dal MTR ARERA oltre alla previsione per adeguamenti dei sistemi di raccolta e qualità del servizio all'evolversi della regolamentazione ed organizzazione di questo ETC.

Conseguentemente, il limite di crescita annuale alle entrate tariffarie 2025, come da art. 4 del MTR, risulta pari a € 251.232 (determinato dalla maggiorazione del coeff. di adeguamento al limite di crescita del 3,5%, rispetto al valore complessivo delle entrate tariffarie anno 2024 di € 242.736 al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020).

Relativamente alle detrazioni si specifica quanto segue:

1. Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020

1a) contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07, € 1.001

1b) entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, € 4.321

2. Detrazioni di cui al comma 4.6 della Deliberazione 363/2021/R/RIF

2a) dalla tariffa Variabile, per € 8.521 (dovuta alle stesse motivazioni anno precedente).

2b) dalla tariffa Fissa, per € 3.320 (per le medesime motivazioni anno precedente).

Considerato quanto sopra esposto, il valore complessivo del PEF 2025 del Comune di Corneliano d'Alba si attesta in € 242.256, di cui € 160.919 relativi alle componenti di costi variabili e € 81.336 relativi alle componenti di costo fisso, inferiore al suddetto limite alla crescita annuale.

Dato atto che il provvedimento rientra nella competenza deliberativa del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs 18.08.2000 n.267;

Visto il Regolamento delle Entrate;

Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i, da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012, reso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i, da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con votazione unanime resa per alzata di mano

D E L I B E R A

- 1) di prendere atto del Piano Economico Finanziario, relativo alla Tassa sui Rifiuti – secondo periodo regolatorio 2022-2025, ARERA 363/2021/R/RIF e nel rispetto della determinazione del 4 novembre 2021, N. 2/DRIF/2021 predisposto e trasmesso dall'Ente Territoriale Competente, a seguito delle valutazioni e determinazioni del caso e validato con provvedimento n. 3 del Presidente del Consiglio di Amministrazione in data 20/04/2022 che allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) il valore complessivo del PEF 2022 del Comune di Corneliano d'Alba si attesta in € 230.749,00 suddiviso in € 159.848,00 di componenti di costo variabile e € 70.900,00 di componenti di costo fisso, inferiore al suddetto limite alla crescita annuale;
- 3) di dare atto che all'utenza verrà applicato il valore del predetto Piano Economico finanziario CO.A.B.SE.R. – ARERA per l'anno 2022, al netto delle detrazioni di cui alla determinazione del 4 novembre 2021, N. 2/DRIF/2021, (contributo MIUR di € 1.001,00 applicato alla componente variabile e quindi per complessivi € di cui € 158.847,00 di componenti di costo variabile e di cui € 70.900,00 di componenti di costo fisso).

Successivamente con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
BALBO Alessandra

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dr. CARAFA Vincenzo